



Comune di Cadoneghe

Provincia di Padova

SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIALE
UFFICIO AMBIENTE
TEL. 049.8881707



PROVVEDIMENTI TEMPORANEI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI,
ANCHE ALIMENTATI A BIOMASSE E COMBUSTIONI ALL'APERTO
PER LA STAGIONE INVERNALE 2021//2022

Ordinanza n. 43 del 29.09.2021 prot. 22413

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 UFFICIO TECNICO

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 60 del 2/04/2002 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22/04/1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido e gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";

Visto il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

Premesso che:

- la Regione Veneto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA) aggiornato con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016, per identificare e adottare un pacchetto di azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, di concerto con le linee guida nazionali e le misure concordate a livello di Bacino Padano, al fine di rispettare quanto prima gli standard di qualità imposti dalla vigente legislazione;
- con DGRV 1909/2016 sono state approvate le "*linee guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da pm10*";
- considerato altresì che la Regione Veneto, nel perseguire una politica di riduzione delle emissioni inquinanti ed in particolare del particolato P_{me} del benzo(a)pirene ha approvato con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "*nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero Dell'ambiente.

Preso atto:

- che la DGRV 836/2017 concernente le indicazioni per le riduzioni degli inquinanti, prevede apposite limitazioni alla circolazione nei comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, nei quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto;
- delle decisioni approvate nel Tavolo Tecnico Zonale agglomerato Padova (TTZ) dove si è preso atto delle misure e delle specifiche individuate dal CIS per la prossima stagione invernale 2021/2022, relative oltre al traffico veicolare, agli impianti termici compresi quelli a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto nonché allo spandimento dei liquami zootecnici;

Richiamata la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo stato nell'ambito dell'accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della direttiva 2008/50/CE;

Vista la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;



Comune di Cadoneghe

Provincia di Padova

SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIALE
UFFICIO AMBIENTE
TEL. 049.8881707



Preso atto altresì che ARPAV, con nota prot. 2021/0023165/U del 15/03/2021 ha comunicato il superamento il 13.03.2021, dei 35 superamenti annui per le polveri PM 10, previsto dall'allegato XI del D.Lgs 155/2010;

Visto l'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato Padova (T.T.Z.), riunitosi il 09.09.2021 che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni contermini facenti parte dell'agglomerato, dove si è preso atto delle misure per la prossima stagione invernale 2021-2022 previste dall'Accordo e specificate nel suddetto incontro del C.I.S;

Vista la DGRV n. 1500 del 16.10.2018 che dà facoltà ai sindaci di graduare, con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche locali, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento;

Ritenuto opportuno in applicazione delle DGRV sopra riportate l'adozione di provvedimenti di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

Considerato che:

- l'Accordo prevede l'attivazione di misure temporanee aggiuntive per i livelli di allerta arancione e rosso, tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di **lunedì, mercoledì e venerdì**, nel periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022.
- le misure **entrano in vigore** il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. **Il rientro** di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Accertato che lo sfioramento del limite di legge è causa di effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

Richiamate:

- la DGRV 1908/2016 "*Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria*" che approva la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento dell'aria.
- la DGRV 1909/2016 di approvazione delle "*linee guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da pm10*"
- il DM 186/2017 "*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*";

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 182 comma 6 bis;
- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii "*Norme per la tutela dell'ambiente, di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*";
- il D.Lgs 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;
- il DPR 74/2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192*";

ORDINA

Con decorrenza dal **01.10.2021** al **al 30/04/2022**, nell'intero territorio comunale, le seguenti limitazioni:

Livello verde:

- 1) la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali ed edifici pubblici



Comune di Cadoneghe

Provincia di Padova

SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIALE
UFFICIO AMBIENTE
TEL. 049.8881707



- 2) il divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa, con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del DM Ambiente del 07.11.2017 n. 186), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- 3) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.L.gs 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 4) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali
- 5) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

Primo livello di allerta - livello arancione:

- 1) la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 18°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali e uffici pubblici;
- 2) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- 3) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.L.gs 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 4) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- 5) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/21 al 15/04/22);
- 6) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

Secondo livello di allerta - semaforo rosso;

- 1) la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 18°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 2) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una



Comune di Cadoneghe

Provincia di Padova

SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIALE
UFFICIO AMBIENTE
TEL. 049.8881707



classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

- 3) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V del D.Lgs n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 4) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" (secondo la classificazione del Decreto n. 186 del 07/11/2017), (misura permanente);
- 5) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- 6) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/21 al 15/04/22);
- 7) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Locale, è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area 3 – Ufficio Tecnico

Contro la presente ordinanza con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92 è ammesso ricorso al Ministero dei LL. PP. nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, od in alternativa , sempre entro 60 giorni dalla pubblicazione all' albo Pretorio, al T.A.R. del Veneto.

Cadoneghe 29.09.2021

il Responsabile dell'Area 3 – Ufficio Tecnico
arch. Vanessa Zavatta

firmato digitalmente